



Ministero degli Affari Esteri

DGIT - Ufficio III

Protocollo Arrivo

Classifica

Urgenza

NON CLASSIFICATO

ORDINARIO



MAE02266642011-08-11

Protocollo MAE02266642011-08-11 Data 11 AGOSTO 2011

Assegnazione

ABIDJAN AMB / ABU DHABI AMB / ABUJA AMB / ACCRA AMB / ADDIS ABEBA AMB / ADELAIDE CONS / ALESSANDRIA CONS / ALGERI AMB / AL KUWAIT AMB / AMMAN AMB / AMSTERDAM CONS GEN / ANKARA AMB / ASMARA AMB / ASSUNZIONE AMB / ASTANA AMB / ATENE AMB / ATENE CANCELLERIA CONS / BAGHDAD AMB / BAHIA BLANCA CONS GEN / BAKU AMB / BANGKOK AMB / BARCELONA CONS GEN / BASILEA CONS / BEIRUT AMB / BELGRADO AMB / BELO HORIZONTE CONS / BENGASI CONS GEN / BERLINO AMB / BERNA AMB / BERNA CANCELLERIA CONS / BOGOTA AMB / BOSTON CONS GEN / BRASILIA AMB / BRATISLAVA AMB / BRAZZAVILLE AMB / BRISBANE CONS / BRUXELLES AMB / BRUXELLES CANCELLERIA CONS / BUCAREST AMB / BUDAPEST AMB / BUENOS AIRES AMB / BUENOS AIRES CONS GEN / CALCUTTA CONS GEN / CANBERRA AMB / CANTON CONS GEN / CAPE TOWN CONS / CAPODISTRIA CONS GEN / CARACAS AMB / CARACAS CONS GEN / CASABLANCA CONS GEN / CHARLEROI CONS GEN / CHICAGO CONS GEN / CHISINAU AMB / CITTA DEL MESSICO AMB / COLOMBO AMB / COLONIA CONS GEN / COPENAGHEN AMB / CORDOBA CONS GEN / CURTIBA CONS GEN / DAKAR AMB / DAMASCO AMB / DAR ES SALAAM AMB / DETROIT CONS / DHAKA AMB / DOHA AMB / DORTMUND CONS / DUBAI CONS GEN / DUBLINO AMB / EDIMBURGO CONS GEN / FILADELFIA CONS GEN / FIUME CONS GEN / FRANCOFORTE CONS GEN / FRIBURGO CONS / GEDDA CONS GEN / GERUSALEMME CONS GEN / GINEVRA CONS GEN / GUATEMALA AMB / HANNOVER CONS GEN / HANOI AMB / HARARE AMB / HELSINKI AMB / HONG KONG CONS GEN / HOUSTON CONS GEN / IL CAIRO AMB / IL CAIRO CANCELLERIA CONS / ISLAMABAD AMB / ISTANBUL CONS GEN / IZMIR CONS / JAKARTA AMB / JEREVAN AMB / JOHANNESBURG CONS GEN / KABUL AMB / KAMPALA AMB / KARACHI CONS / KHARTOUM AMB / KIEV AMB / KINSHASA AMB / KUALA LUMPUR AMB / L'AJA AMB / L'AVANA AMB / LAGOS CONS GEN / LA PAZ AMB / LA PLATA CONS GEN / LA VALLETTA AMB / LIBREVILLE AMB / LIEGI CONS GEN / LIMA AMB / LIONE CONS GEN / LISBONA AMB / LOMAS DE ZAMORA AGENZIA CONS / LONDRA AMB / LONDRA CONS GEN / LOS ANGELES CONS GEN / LOSANNA CONS GEN / LUANDA AMB / LUBIANA AMB / LUGANO CONS GEN / LUSAKA AMB / LUSSEMBURGO AMB / MADRID AMB / MADRID CANCELLERIA CONS / MANAGUA AMB / MANAMA AMB / MANCHESTER CONS / MANILA AMB / MAPUTO AMB / MARACAIBO CONS / MAR DEL PLATA CONS / MARSIGLIA CONS GEN / MASCATE AMB / MELBOURNE CONS GEN / MENDOZA CONS / METZ CONS GEN / MIAMI CONS GEN / MINSK AMB / MONACO DI BAVIERA CONS GEN / MONACO PRINCIPATO AMB / MONS VICE CONS / MONTEVIDEO AMB / MONTEVIDEO CONS / MONTREAL CONS GEN / MORON AGENZIA CONS / MOSCA AMB / MOSCA CONS GEN / MUMBAI CONS GEN / NAIROBI AMB / NEUCHATEL AGENZIA CONS / NEWARK CONS / NEW DELHI AMB / NEW YORK CONS GEN / NICOSIA AMB / NIZZA CONS GEN / OSAKA CONS GEN / OSLO AMB / OTTAWA AMB / PANAMA AMB / PARIGI AMB / PARIGI CONS GEN / PECHINO AMB / PERTH CONS / PODGORICA AMB / PORTO ALEGRE CONS GEN / PRAGA AMB / PRETORIA AMB / PRISTINA AMB / QUITO AMB / RABAT AMB / RECIFE CONS / RIAD AMB / RIGA AMB / RIO DE JANEIRO CONS GEN / ROSARIO CONS GEN / SANAA AMB / SAN FRANCISCO CONS GEN / SAN GALLO CONS / SAN JOSE AMB / SAN MARINO AMB / SAN PAOLO CONS GEN / SAN PIETROBURGO CONS GEN / SAN SALVADOR AMB / SANTA SEDE AMB / SANTIAGO AMB / SANTO DOMINGO AMB / SARAJEVO AMB / SCUTARI CONS / SEOUL AMB / SHANGHAI CONS GEN / SINGAPORE AMB / SION AGENZIA CONS / SKOPJE AMB / SOFIA AMB / SPALATO CONS / STOCCARDA CONS GEN / STOCCOLMA AMB / SYDNEY CONS GEN / TAIPEI DDS / TALLINN AMB / TASHKENT AMB / TBILISI AMB / TEGUCIGALPA AMB / TEHERAN AMB / TEL AVIV AMB / TIMISOARA CONS GEN / TIRANA AMB / TOKYO AMB / TOLOSA CONS / TORONTO CONS GEN / TUNISI AMB

Handwritten signature

/ VALONA CONS GEN / VANCOUVER CONS GEN / VARSAVIA AMB / VIENNA AMB / VIENNA
CANCELLERIA CONS / VILNIUS AMB / WASHINGTON AMB / WELLINGTON AMB /
WETTINGEN AGENZIA CONS / WOLFSBURG AGENZIA CONS / YANGON AMB / YAOUNDE
AMB / ZAGABRIA AMB / ZURIGO CONS GEN

Visione MININTERNO - UCD / PDR - UCD / SEGR - UNITA' DI COORDINAMENTO
Diffusione LIMITATA Modalità OPERATIVO TUM K/B1/0/0

Oggetto MATERNITÀ SURROGATA

Riferimento

Redazione SIMONA CIUFFONI

Firma FRANCESCO SAVERIO NISIO Funzione VDG/DIRETTORE CENTRALE ITALIANI
ALL'ESTERO

Allegato 1 -

Allegato 2 -

Allegato 3 -

Trattato in CHIARO Spedito il 11 AGOSTO 2011 12:17:41

Sintesi In presenza di atti di nascita formalmente validi, il funzionario consolare, sebbene a conoscenza del fatto che la nascita derivi da "maternità surrogata", deve accettare gli atti e inoltrarli al Comune competente, dando tuttavia nel contempo opportuna informazione delle particolari circostanze della nascita al Comune e alla Procura della Repubblica.

Testo 1. La "maternità surrogata" è una pratica, assolutamente legale in alcuni Paesi, in base alla quale l'uomo dà il suo seme per fecondare l'ovulo di una donna donatrice, persona diversa dalla moglie. L'embrione è successivamente impiantato nell'utero della madre surrogata, donna diversa dalla donatrice e ovviamente dalla moglie della coppia, la quale porta avanti la gravidanza.

Con la madre surrogata è normalmente conduso un contratto con cui la donna, in cambio del pagamento di una somma di denaro, si impegna a portare avanti la gravidanza e a non riconoscere il nascituro.

Al momento del parto il bambino viene immediatamente dato alla madre acquirente ed è rilasciato dalle competenti autorità il certificato di nascita che attesta che i genitori sono i due coniugi.

In Italia, tale pratica è vietata dalla Legge 19 febbraio 2004, n. 40. Tale legge, tuttavia, pur ponendo un divieto assoluto alla maternità surrogata, non disciplina i casi in cui vi siano bambini ormai nati e voluti dalla coppia. Si osserva, altresì, che la maternità surrogata è contraria anche ai principi sanciti dall'Unione Europea con la Convenzione di Oviedo con legge 145 del 2001.

2. A fronte delle segnalazioni da parte di alcune nostre Rappresentanze di casi di supposta surrogazione di maternità, questa Amministrazione ha provveduto a consultare il Ministero dell'Interno al fine di individuare una condivisa norma di linguaggio nei casi di presentazione dei certificati di nascita e di emissione di idonei documenti di viaggio per l'ingresso in Italia dei minori.

Sulla base di quanto concordato con il competente Ministero dell'Interno, si formulano quindi le seguenti indicazioni:

a. in presenza di atti di nascita formalmente validi, il funzionario consolare, sebbene a conoscenza del fatto che la nascita derivi da "maternità surrogata", deve accettare gli atti e inoltrarli al Comune competente, dando tuttavia nel contempo opportuna informazione delle particolari circostanze della nascita al Comune e alla Procura della Repubblica. L'ufficiale di stato civile, ai sensi della normativa vigente, verificherà la sussistenza dell'ipotesi che la nascita derivi da maternità surrogata per il rifiuto motivato alla trascrizione dell'atto;

b. a tal proposito si ribadisce l'obbligo dell'invio da parte degli Uffici consolari dell'atto di nascita del minore nato all'estero figlio di cittadino italiano, non rilevando al riguardo la situazione di stato civile del genitore (coniugato, convivente, divorziato o single) o la tipologia della paternità o maternità (naturale, assistita o surrogata);

c. al momento di ricevere l'atto di nascita i funzionari consolari faranno presente agli interessati che il medesimo atto, prima di essere trascritto nei registri di stato civile, sarà fatto oggetto di scrupolosa attenzione relativamente ad eventuali problemi di contrarietà all'ordine pubblico per violazione dei principi dell'ordinamento italiano in materia di "procreazione medicalmente assistita". Dovrà altresì essere evidenziato da parte del funzionario consolare che, nel caso in cui dalle indagini dovesse emergere che la donna indicata come madre non ha donato l'ovulo né ha portato avanti la gravidanza, l'ufficiale dello stato civile non potrà trascrivere gli atti di nascita nei registri di stato civile e gli interessati incorreranno nel delitto di cui all'art. 567 c.p., che comporta per gli indagati, in caso di condanna, la pena accessoria della decadenza della potestà genitoriale con evidenti conseguenze sui bambini ormai nati;

d. si comunica, infine, che - d'intesa con il Ministero dell'Interno - si è concordato che, nel supremo interesse del minore, allo stesso debba essere comunque rilasciato un documento di viaggio idoneo all'ingresso in Italia.



ESENTE DA DIRITTI,
REGISTRAZIONE E BOLLO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Specializzata per i Minoren-
renni, composta dai Magistrati:

CAMPANATO	Dott.ssa	Graziana	Presidente
DUGHI	Dott.ssa	Marina	Consigliere est.
LENDARO	Dott.ssa	Carla	Consigliere
CARINI	Dott.	Angelo	Consigliere on.
CASA	Dott.ssa	Barbara	Consigliere on.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile promossa con ricorso in appello depositato il giorno
6 ottobre 2012 e posta in decisione all'udienza camerale del 11
gennaio 2013

da

4, rapp.ti e difesi dagli

Avv.ti " del Foro di "

del Foro di , quest'ultimo domiciliatario, per procura speciale

alla lite in calce alla memoria di costituzione in primo grado

APPELLANTE

Contro

PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore Generale
presso la Corte di Appello di Brescia

Sent. N. 82/13

Cron. N. 19

Rep. N. =

V. Gen. N. 419/2012

Camp. Civ. N. =

OGGETTO: opposizio-
alla dichiarazione
adottabilità (art. 17 L.
184/1983)

*

Nell'interesse del minore

con la tutela dell'Avv.to l del Fo-

ro di ' e assistita dal curatore/difensore avv. ' del

Foro di l

APPELLATO

In punto: appello alla sentenza del Tribunale per i Minorenni di Bre-
scia n. 142/2012 in data 14.8.2012

CONCLUSIONI

Degli appellanti:

Piaccia alla Corte in riforma dell'impugnata sentenza n. 142/2012

emessa dal Tribunale per i Minorenni di Brescia così giudicare:

nel merito: in riforma totale dell'impugnata sentenza, non sussistendo

i presupposti della dichiarazione dello stato di adottabilità di

. emettere sentenza di non luogo a provvedere;

in via subordinata: nell'ipotesi di dichiarazione di adottabilità del

bambino affidare (in

attesa del perfezionamento della domanda di adozione dagli stessi

presentata;

spese ed onorari rifusi.

Del Procuratore Generale

Conclude per il rigetto del gravame

Del tutore e del curatore speciale del minore

si confida nel rigetto della domanda principale e subordinata

mm



FATTO

Con ricorso depositato in data 20 gennaio 2012, il Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia, chiedeva l'apertura di un procedimento volto alla declaratoria dello stato di adottabilità del minore l. nato in " " figlio dei coniugi " ". Narrava che i genitori erano indagati dalla Procura di Crema per il reato di alterazione di stato e che sussistevano fondati dubbi circa la non veridicità della dichiarazione di nascita da loro presentata al comune di residenza, in quanto la madre aveva subito un intervento di isterectomia nel 2010 ed il padre aveva problemi di oligospermia. Con decreto in data 31.1.2012 il Tribunale comunicava ai genitori l'istanza del P.M. nominando il difensore d'ufficio, affidava il minore al servizio sociale perché lo tenesse provvisoriamente collocato presso gli apparenti genitori e nominava quale curatore speciale del minore l'avv.

All'udienza del 16.2.2012 i genitori dichiaravano che

non era madre biologica del minore, nato da fecondazione extracorporea, secondo la pratica del c.d. utero in affitto, ammessa in

Veniva quindi disposta CTU genetica che escludeva la paternità biologica di ed acquisite le relazioni dei servizi sociali.

Con la sentenza riportata in epigrafe, il Tribunale adito, rilevato che oggetto del giudizio è l'accertamento della genitorialità biologica di

coloro che appaiono come tali nella dichiarazione di nascita; che dagli accertamenti esperiti era risultato che

non sono genitori biologici del minore; ritenuto che la pratica del c.d. utero in affitto così come la fecondazione eterologa sono vietate dall'art. 14 L. n. 40/2004; che la legge ucraina consente la pratica del c.d. utero in affitto a condizione che gli ovociti non siano della donna che porterà a termine la gravidanza e che almeno il 50% del patrimonio genetico del nascituro provenga dai coniugi, onde il contratto concluso dai coniugi con la donna che aveva partorito

è nullo anche per la legge che pertanto la denuncia all'anagrafe della filiazione era avvenuta in frode alla normativa in materia di adozione; che entrambi i coniugi avevano da tempo superato l'età che consente l'adozione di un neonato e che le tre domande da loro proposte per l'adozione nazionale erano state respinte per "grosse difficoltà nella elaborazione di una sana genitorialità adottiva; dichiarava lo stato di adottabilità di , disponeva il collocamento immediato del minore presso una coppia tra quelle in lista d'attesa per l'adozione nazionale, sospendeva i genitori dall'esercizio della potestà ed i rapporti tra il minore, i genitori ed eventuali parenti, e nominava tutore del minore l'Avv. I

Con ricorso depositato il 6 ottobre 2012,

interponevano appello avverso la sentenza chiedendone la riforma, mentre il Pubblico Ministero, il tutore ed il curatore speciale

MR

del minore chiedevano il rigetto dell'impugnazione.

Senza espletamento di incombenzi istruttori, esaurita la discussione, la causa passava in decisione all'udienza camerale del giorno 6 luglio 2012 sulle conclusioni riportate in epigrafe.

MOTIVI

Con il **primo** motivo gli appellanti deducono la liceità della donazione di ovociti nella fecondazione extra corporale secondo la legislazione ucraina. Il motivo è inammissibile per irrilevanza, atteso che è pacifico che [redacted] non è padre biologico di [redacted] onde non ricorre né l'ipotesi prevista dall'art. 123 p.2 del Codice di Famiglia ucraino, che consente il trasferimento ad altra donna dell'embrione concepito dai coniugi, che si considerano genitori a tutti gli effetti, né l'ipotesi della donazione di ovociti con fecondazione extracorporale, atteso che manca il requisito dell'appartenenza al patrimonio genetico dei coniugi di almeno il 50% del patrimonio genetico del nascituro.

Con il **secondo** motivo gli appellanti deducono la validità in Italia del certificato di nascita ucraino, munito di un'Apostille, vale a dire certificazione di copia conforme all'originale, che è annullabile solo dalle autorità ucraine e non è sindacabile dalla giustizia italiana.

Senonchè per il riconoscimento degli atti e dei provvedimenti stranieri in tema di filiazione trovano applicazione le norme generali di diritto internazionale privato ed in particolare l'art. 65 L. n. 218/1995 che

pone una disposizione di carattere speciale. Il riconoscimento e l'efficacia di provvedimenti stranieri, che deve essere interpretato come comprensivo oltre che delle sentenze, degli atti della Pubblica Autorità in grado di incidere sulle situazioni giuridiche, relativi all'esistenza di rapporti di famiglia, e cioè quelli dichiarativi o costitutivi di stati familiari, sono subordinati al requisito della non contrarietà all'ordine pubblico italiano, contrarietà che nel caso concreto indubbiamente sussiste, atteso che la legge italiana (n. 40/2004) non consente alcuna forma di surrogazione della maternità e nemmeno la fecondazione eterologa.

Con il **terzo** motivo gli appellanti deducono la improcedibilità del giudizio volto alla dichiarazione di adottabilità di C in assenza di un'azione di contestazione di legittimità ex art. 248 cc o di impugnazione del riconoscimento, azioni non esperibili dal P.M.

Il motivo è infondato per le ragioni sopra esposte: non avendo il certificato di nascita e di filiazione formato in T valore per la legge italiana, viene a mancare proprio lo status di figlio legittimo in capo al minore , con conseguente estraneità alla fattispecie della relativa disciplina normativa.

Con il **quarto** motivo gli appellanti deducono la loro idoneità genitoriale, quale si evince dalle relazioni degli assistenti sociali e con il **quinto** motivo la violazione del diritto del minore di rimanere nella famiglia che lo aveva accolto sin dalla nascita, reiterando l'istanza di

10/1



affido provvisorio in attesa dell'esito della domanda di adozione ex art. 44 lett. a) L. 184/1983

I due motivi sono ininfluenti, rectius inammissibili per carenza di interesse, atteso che il presente giudizio ha per oggetto soltanto la declaratoria dello stato di adottabilità del minore (...), conseguente all'accertamento della situazione di abbandono ai sensi dell'art. 8 L. 184/1983, e cioè perché privo di assistenza morale o materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, declaratoria che consegue de plano all'accertamento che il minore, nato in Ucraina ed accudito nella famiglia (...), non è assistito dai genitori o da altri parenti.

Non è invece oggetto di questo giudizio l'accertamento delle condizioni previste dall'art. 44 lett. a) L. 184/1983, che peraltro postulano la qualità del minore di orfano di entrambi i genitori, circostanza per nulla certa e anzi smentita dal racconto degli appellanti sulla vicenda che li ha coinvolti, mentre nessun affido provvisorio del bambino è stato disposto dal Tribunale per i Minorenni con la sentenza impugnata, che ha soltanto disposto il collocamento del minore presso una coppia in lista di attesa per l'adozione nazionale, da scegliersi con separato provvedimento.

In ogni caso l'allontanamento del piccolo (...) dal nucleo familiare degli appellanti è giustificato dal comportamento dei coniugi (...) che hanno volontariamente eluso la legge italiana in materia di

procreazione medicalmente assistita ed hanno falsamente dichiarato di essere genitori naturali del minore pur di soddisfare il loro desiderio di genitorialità, desiderio di per sé legittimo, ma a condizione che venga perseguito con mezzi leciti e corretti, nel rispetto dei diritti e dei bisogni del minore.

L'appello deve pertanto essere respinto con conseguenziale conferma della sentenza impugnata.

Ricorrono giusti motivi, valutata la natura della causa, per l'integrale compensazione delle spese di lite

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Brescia, sezione specializzata per i Minorenni ogni contraria istanza disattesa,

RESPINGE

L' appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Brescia n. 142/2012 in data 14.8.2012 che, per l'effetto, integralmente conferma.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Brescia, nella Camera di Consiglio del 11 gennaio 2013

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE EST.,

Manina Dyr.



CORTE D'APPELLO DI BRESCIA
LA PRESENZA È COMPOSTA
DA NN. 8 ...
CONFORME ALLE
Brescia 17 GEN. 2013

IL CANCELLIERE
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Giuseppe PASQUARELLA

DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA
DELLA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA
Oggi 17 GEN. 2013
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Giuseppe PASQUARELLA

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Giuseppe PASQUARELLA

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BRESCIA



58/12
2012

N. 142/12 SENT.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 3/2012 R.G.AD

N. 3226/12 Crem

Il Tribunale per i Minorenni di Brescia, riunito in Camera di Consiglio
nelle persone dei sigg.:

Dr.ssa Laura D'Urbino	Presidente rel
Dr. Federico Allegri	Giudice
Dr. Valnea Scala	Giudice Onorario
Dr. Marco Ubiali	Giudice Onorario

ha pronunciato la seguente

25 SET 2012
- 05814

SENTENZA

- nel procedimento n. 3/2012 Reg. AD. promosso con ricorso del P.M. depositato il
19.1.2012 volto all'eventuale dichiarazione dello stato di adottabilità del minore:

nato in _____ con curatore
speciale avv. _____ del foro di _____ figlio dei coniugi _____ e
rappresentati e difesi dall'avv. _____ del foro di _____
con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. _____

CONCLUSIONI

PER IL P.M.

in data 24.7.2012: “ Dichiararsi lo stato di adottabilità del minore adottarsi ex art. 10 L.Ad. i seguenti provvedimenti provvisori e immediatamente esecutivi:

- sospensione potestà con nomina di tutore;
- inserimento del minore in comunità con sospensione delle visite dei genitori in vista di successivo affidamento a coppia avente requisiti per la sua eventuale futura adozione, meglio se scelta fuori distretto, e resa edotta della complessa vicenda”

Per la madre e per il padre:

in data 4.6.2012 : in via preliminare: Sospendere il procedimento per almeno un anno. In via principale: Non sussistendo i presupposti dell’adottabilità di emettere sentenza di non luogo a provvedere. Nella denegata ipotesi di dichiarazione di adottabilità, insiste per il collocamento provvisorio presso i coniugi , attesa la relazione del servizio sociale, preannunciando di avanzare domanda di adozione del minore.

Per il curatore speciale avvocato del minore

in data 4.6.2012: “Voglia l’Ill.mo tribunale dichiarare lo stato di adottabilità del minore . Sul collocamento si rimette.”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 20.1.2012 il P.M. instava per la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore:

nato in data figlio dei coniugi

rappresentava il P.M. che i genitori erano indagati dalla Procura di Crema per alterazione di stato, essendosi presentati al Comune di residenza per trascrivere la nascita del proprio figlio minore, asseritamente nato dal matrimonio, e partorito in Ucraina.

IL P.M. prospettava un fondato dubbio, conseguente ad indagini effettuate anche per via consolare, che la dichiarazione di nascita non fosse veritiera, benché consentita dalle norme ucraine.

Tale normativa straniera, infatti, consente la fecondazione eterologa e anche il cd. “utero in affitto”; dagli atti dell’indagine penale svolta dalla Procura di era dato evincere che il minore non fosse stato partorito dalla ne aveva subito un intervento di isterectomia nel 2010; era inoltre possibile escludere che il patrimonio genetico del minore derivasse della madre, cui erano anche state asportate le ovaie,

salvo ipotizzare la formazione di embrione in data anteriore all'intervento subito dalla donna nel 2010.

Aggiungeva il P.M. che sussistevano anche seri dubbi in riferimento al patrimonio genetico paterno in quanto la coppia aveva formulato in passato più domande di adozione nazionale – tutte negativamente valutate – che presupponevano problemi di oligospermia del marito.

IL P.M. ipotizzava pertanto che il minore fosse stato oggetto di una vera e propria compravendita.

Concludeva il P.M. chiedendo, in via istruttoria, c.t.u. genetica sul minore e nel merito, con carattere di immediata esecutività ex art. 10 e ss L.184/83, la sospensione della potestà dei genitori con nomina di tutore per il minore, divieto di espatrio per il minore, immediato allontanamento dello stesso, con l'ausilio della Forza Pubblica.

Con decreto in data 31.1.2012 il collegio ha avvertito entrambi i genitori che il P.M. presso questo Tribunale ha proposto domanda volta alla dichiarazione dello stato di adottabilità del minore; ha invitato entrambi i genitori a nominare un loro difensore di fiducia e in mancanza ha nominato d'ufficio l'avv. _____

Ha quindi affidato il minore al servizio sociale territoriale perché lo tenga provvisoriamente collocato presso gli apparenti genitori con nomina quale curatore speciale del minore l'avv. _____ del foro di Brescia; ha poi vietato l'espatrio del minore con ordine di revoca del passaporto.

All'udienza del 16.2.2012 comparivano entrambi i genitori con i difensori di fiducia; in tale occasione dichiaravano che la _____ non era madre biologica del minore, nato da fecondazione eterologa, ammessa in _____

Con decreto in data 13.3.2012 il collegio disponeva c.t.u. genetica per accertare se _____ fosse padre del minore dal punto di vista biologico.

In data _____ la dott.ssa _____, nominata c.t.u. medico legale, ha depositato la propria relazione con la quale esclude, con assoluta certezza, che _____ possa essere dal punto di vista biologico, padre di _____

Acquisita indagine sociale, precisate le conclusioni all'udienza del giorno _____ assegnati i termini per le memorie conclusive, acquisito il parere del P.M. _____, la causa veniva trattenuta in decisione e decisa nell'odierna camera di consiglio.

La domanda del P.M. volta alla declaratoria dello stato di adottabilità del minore _____ è fondata e deve pertanto essere accolta.

Nel caso di specie non si tratta di verificare se il minore si trovi in stato di abbandono morale e materiale per cause ascrivibili ai genitori, in assenza di parenti entro il quarto grado che abbiano avuto rapporti significativi con il minore e siano disponibili e idonei all'affidamento, bensì di accertare che coloro che appaiono come genitori in forza di dichiarazione di nascita fatta in paese straniero _____ dove il minore è nato, non sono affatto i genitori biologici di _____

Ed invero non sono ancora certe le condizioni connesse al concepimento ed alla nascita di _____, condizioni che dovranno essere accertate nel pendente procedimento penale a carico dei coniugi _____

E' tuttavia certo, per quanto interessa nel presente giudizio, che il minore è nato in [redacted] e in tale paese è stato registrato all'anagrafe come figlio dei coniugi [redacted], nato il [redacted] e [redacted], nata il [redacted].

Già all'atto dell'apertura del presente procedimento era certo che la moglie non potesse essere madre biologica del minore; in sede di indagini penali, dopo che la Pavesi si era avvalsa della facoltà di non rispondere all'interrogatorio, era stata disposta perizia medico-legale; in data 2.1.2012 la dott.ssa [redacted] attestava che dai registri dell'ospedale di [redacted] risultava che la signora [redacted] era stata sottoposta a laparoisterectomia totale con annessiectomia bilaterale il [redacted]. Rispondeva al quesito il perito nominato dal P.M. di [redacted] che "si può affermare con certezza che il [redacted] non potesse partorire in quanto isterectomizzata da più di un anno".

All'udienza del giorno [redacted] dichiaravano concordemente che la moglie non era madre biologica del minore, ma affermavano con convinzione che il minore fosse nato in [redacted] da fecondazione eterologa, pratica ammessa in quello stato.

La c.t.u. disposta nel presente giudizio ha invece escluso con assoluta certezza che [redacted] possa essere padre biologico del minore.

Non è dato sapere che cosa sia successo in [redacted]. E' certo che la pratica del cosiddetto "utero in affitto", al pari della fecondazione eterologa, in Italia è vietata dall'art. 14 della legge n. 40/2004 che ha decretato la nullità del contratto eventualmente concluso tra la coppia e la donna gestante. Ne consegue che il minore nato a seguito di tale pratica deve essere considerato figlio della donna che lo ha partorito.

Dalla disamina della legislazione europea si evince un principio generale di illegittimità della surrogazione (con la sola eccezione della legislazione inglese che ne ammette le liceità soltanto nell'ipotesi in cui la madre portatrice non percepisca alcun corrispettivo a fronte della prestazione eseguita e della legislazione greca che ne ammette la liceità soltanto se la prestazione eseguita a titolo gratuito si concretizzi nell'affitto dell'utero) non solo sul piano contrattuale (nel caso di previsione di un corrispettivo la nullità sarebbe determinata dalla illiceità della causa e ove il contratto sia volto ad eludere l'applicazione delle norme imperative in materia di adozione il contratto dovrebbe essere considerato nullo anche perché in frode alla legge), ma anche in considerazione della sua inidoneità ad assicurare al minore la certezza e la stabilità necessarie al suo stato di completo benessere.

Quanto alla legislazione ucraina, paese di nascita di [redacted] e verosimilmente paese in cui si è concluso il contratto che ha dato origine al suo concepimento, si accerta che la pratica del cosiddetto utero in affitto è ammessa, ma a condizione che gli ovociti non siano messi a disposizione dalla donna che darà l'utero in affitto per evitare che il nascituro abbia patrimonio genetico della partoriente e che almeno il 50% del patrimonio genetico del nascituro provenga dai coniugi.

Si deve ritenere pertanto che anche in [redacted], stato in cui [redacted] è nato, la pratica che ha permesso la nascita del minore non sia consentita e che quindi il contratto fra i coniugi [redacted] la donna che ha partorito il minore, contratto a titolo oneroso per

